



CONFERENZA UNIFICATA

23 gennaio 2025

Punto 3) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

N.B. Gli emendamenti prioritari sono segnalati con *

PROPOSTE FONDAMENTALI	3
1. Programma per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido *	3
2. Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola *	4
3. Deroga mobilità volontaria preventiva*	4
4. Turn over dinamico*	4
5. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale*... ..	5
6. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui *	5
7. Abolizione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali*	6
8. Proroga sospensione iscrizione FAL per gli enti locali in dissesto*	6
9. Proroga contributi per investimenti opere pubbliche *	7
10. Rigenerazione urbana *	7
11. Termini "Opere medie" *	7
12. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni *	8
13. Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali *	9
ULTERIORI PROPOSTE.....	10
14. Deroga sanzione per enti con piano di riequilibrio approvato	10
15. Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto 10	
16. Proroghe e modifiche alla disciplina di sperimentazione e avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale (ACCRUAL).....	13
17. Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali	14
18. Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi connessi alla rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada... ..	15
19. Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore	16
20. Disposizioni in materia di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi.....	16
21. Disposizioni in materia di ricognizione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.....	17
22. Albo degli educatori	17
23. Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie	18
24. Termini di validità delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario.....	18
25. Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali.....	19

26. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali	20
27. Proposte di modifica del D.Lgs.175/2016 (TUSP - Testo Unico delle Società Pubbliche) a fini di chiarimenti amministrativi e semplificazione operativa	21
28. Condizioni di erogazione del Fondo Povertà	22
29. Deroga inconferibilità incarichi	23
30. Proroga soglia di applicabilità dell'obbligo di appalti BIM	23

PROPOSTE FONDAMENTALI

1. Programma per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido *

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Motivazione

In considerazione del termine scaduto il 31 dicembre 2024, l'ANCI, in accordo con il Ministero dell'Interno, i Vigili del Fuoco e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiede la rimessione in termini al 31 dicembre 2027 per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e degli asili nido, nonché delle strutture di istruzione e formazione tecnica superiore (leFPS) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Va sottolineato, infatti, che l'adempimento di tale obbligo richiede tempi e risorse che non possono essere così stringenti ed esigui. Trattasi, infatti, di interventi che incidono sulle caratteristiche strutturali degli immobili, quali, solo per fare un esempio, la verifica e l'adeguamento degli stessi al carico e alla resistenza al fuoco. Interventi strutturali che, quindi, necessitano di competenze professionali specifiche e, come detto, risorse adeguate. Si segnala che la mancata previsione di una proroga rischia di compromettere seriamente il percorso di adeguamento, peraltro già in atto, ed è dunque una richiesta su cui l'ANCI richiama la massima attenzione.

Inoltre, la proposta emendativa prevede la concertazione in sede di Conferenza Stato Città e autonomie locali, di un decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Istruzione e del Merito che individuerà le misure gestionali di mitigazione del rischio, importanti per non ostacolare le attività didattiche.



2. Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola *

Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

Motivazione

La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.

Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.

Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.

3. Deroga mobilità volontaria preventiva*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026".

Motivazione

Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritiene necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. "volontaria" prima di bandire nuovi concorsi pubblici.

4. Turn over dinamico*

Aggiungere il seguente articolo:



Art. XX
(Turn over dinamico)

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027".

Motivazione

Il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 aveva modificato la disposizione in oggetto per consentire agli enti ancora soggetti al regime di turnover di poter pianificare la sostituzione del personale non solo in riferimento alla cessazione intervenuta l'anno precedente ma anche quando prevista sull'anno in corso. La modifica è diretta a prorogare la misura di particolare interesse per le Unioni di comuni, affinché le amministrazioni interessate possano dare corso tempestivamente al turnover e quindi garantire la continuità dell'azione amministrativa.

La misura non comporta oneri finanziari.

5. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al **31 dicembre 2025**. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire l'estensione temporale per una ulteriore annualità della possibilità per i piccoli comuni privi del segretario comunale, le cui procedure di pubblicazione della sede siano andate deserte, in ragione della carenza di iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali, di conferire temporaneamente l'incarico di vicesegretario ad un funzionario di ruolo dell'Ente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

6. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui *

In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".

Motivazione

La proposta di modifica è finalizzata a facilitare, anche per il 2025, le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo

agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2025 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.

7. Abolizione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali*

Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Motivazione

La norma proposta permette di assicurare una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse degli enti locali attraverso la sospensione dei vincoli di destinazioni di talune entrate proprie per il periodo 2025-2029. Le entrate interessate al dispositivo di sospensione sono i proventi per le sanzioni al codice della strada e i proventi derivanti da permessi di costruire e relative sanzioni.

8. Proroga sospensione iscrizione FAL per gli enti locali in dissesto*

All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole "e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2025".

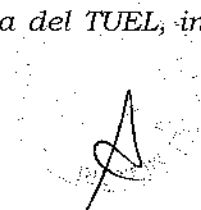
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-sexies, le parole " , avvenuta entro il 31 dicembre 2024" Sono abolite

Motivazione

La proposta emendativa consente di prorogare ulteriormente il termine di applicazione obbligatoria dell'iscrizione del Fondo anticipazione di liquidità anche nel corso dell'esercizio del bilancio stabilmente riequilibrato, a seguito di dissesto. Pur nella convinzione che sia necessaria una soluzione di natura strutturale, si ritiene necessario assicurare un più lungo arco temporale nel quale la questione dell'aggravio dovuto asl disavanzo da FAL degli enti in dissesto possa trovare soluzione, anche nell'ambito della riforma del TUEL, in corso di istruttoria.



9. Proroga contributi per investimenti opere pubbliche *

All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente periodo:
"Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

Motivazione

L'emendamento di cui sopra integra il testo del comma 136-bis della L. 145/2018, che disciplina la revoca dei contributi, al fine di precisare che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. La proroga ha la finalità di mettere definitivamente al riparo dai rischi di revoca le opere affidate con ritardi brevi rispetto ai termini via via stabiliti dai decreti di assegnazione e variabili in ragione del valore dell'intervento.

10. Rigenerazione urbana *

I termini di cui all'art. 1 comma 806 della legge 30 dicembre 2024 n.207 sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre 2025 e al 31 agosto 2025.

Motivazione

I termini di cui all'art. 1, comma 539 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come modificati dall'art. 1, comma 806 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 rischiano purtroppo e nuovamente di vanificare la realizzazione delle opere già avviate e pertanto si chiede il posticipo dei termini dal 15 maggio 2025 al 15 ottobre 2025 per l'adozione del decreto di revoca e si chiede altresì che non siano revocati i contributi per i quali alla data del 31 agosto 2025 (in luogo del 31 marzo 2025 come previsto dalla norma) risulti stipulato il contratto.

11. Termini "Opere medie" *

1. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022" e le parole "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023";
- b) È aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di tre mesi".

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di evitare che ritardi brevi nell'aggiudicazione dei lavori relativi alle cosiddette "opere medie" comportino la revoca di finanziamenti per interventi in corso o già conclusi, ovvero oggetto di obbligazioni giuridiche in avanzato stato di definizione.

Con la lettera a) sono prorogati, ai fini dell'attivazione della revoca del finanziamento, i termini per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi per Opere medie relativi al 2019 e al 2021;

Alla lettera b) la norma proposta esclude la revoca nel caso di contributi concessi con provvedimenti emanati tra il 2021 e il 2023, se l'aggiudicazione dei lavori si sia verificata entro i tre mesi successivi alle scadenze originariamente prescritte.

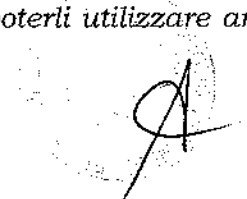
Viene così assicurato che i casi di revoca riguardino situazioni di grave inadempienza e non lievi superamenti di termini spesso connessi alla piccola dimensione di ampia parte degli enti coinvolti nei ritardi, nonché alle difficoltà derivanti dall'acquisizione di pareri e nulla osta da parte di diverse Amministrazioni, in un contesto di accavallamento di scadenze di non facile gestione.

12. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni *

Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi anche per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized 'A' or similar character.

In assenza di questa proroga temporale, gli enti che hanno già ricevuto il contributo l'anno 2024, ma non hanno fatto in tempo ad utilizzarlo per i tempi tecnici necessari per il reclutamento a tempo determinato o per l'assegnazione del segretario comunale da parte del Ministero dell'Interno, saranno costretti a restituire il contributo, e la stessa situazione si replicherà negli esercizi successivi.

Si ricorda che l'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

13. Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali *

1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
- b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno"
- c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono modificate nelle parole "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";
- b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono modificate nelle parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".

Motivazione

La norma proposta proroga anche per il 2024 il termine per l'inserimento nel portale del Mef delle delibere tributarie dei Comuni.

Si deve ricordare che l'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Dl 201/2011, unitamente, per quanto riguarda l'Imu, l'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, impongono, ai fini dell'efficacia dei provvedimenti, l'invio di tutte le deliberazioni relative ai regolamenti e alle tariffe dei tributi comunali al Ministero dell'Economia e delle finanze, tramite il «portale del federalismo fiscale», entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, ai fini della successiva pubblicazione degli atti, da parte del MEF entro il successivo 28 ottobre.

Molti enti non hanno rispettato, anche per pochi giorni, il termine di invio al Mef, con gravi conseguenze per i bilanci comunali ed anche per i funzionari responsabili, in quanto l'inefficacia della delibera può comportare danno erariale.

La norma proposta fa salve le delibere approvate nei termini di legge (31 marzo 2024) ed inviate entro il 30 novembre 2024, e consente di salvaguardare sia le esigenze di conoscenza delle misure d'imposta da applicare da parte dei contribuenti prima del pagamento (l'IMU va versata entro il 16 dicembre e le tariffe Tari 2023 possono essere applicate solo a decorrere dal 1° dicembre, in base all'art. 15-bis, dl 34/2019).



ULTERIORI PROPOSTE

14. Deroga sanzione per enti con piano di riequilibrio approvato

Art. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

All'articolo 1, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9bis. All'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole "colpa grave" sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione degli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla Corte dei Conti".

Motivazione

La norma serve a circoscrivere la sanzione sproporzionata oggi vigente, con una deroga per i soli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio economico finanziario approvato dalla Corte dei Conti.

15. Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscano l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo

delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

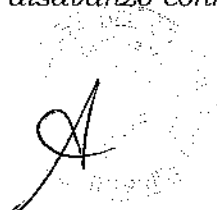
Motivazione

La norma proposta (comma 1), nel dare corretta attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022 e al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, rinvia a regime l'obbligo di ricostituzione del FAL (Fondo anticipazioni liquidità) per gli enti in dissesto finanziario, al conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL. Tale obbligo era stato reintrodotta, in forma stringente e generalizzata, dall'art. 16, commi 6-ter e seguenti del dl 115/2022, con la previsione di immediata ricostituzione del fondo, prescindendo dai postulati enunciati dalla delibera n. 8/2022 che, invece, rinviava tale reiscrizione al termine della procedura di risanamento, allorquando l'ente locale sarà rientrato in bonis (cfr. pag. 8, ultimo periodo della delibera n. 8).

L'abolizione proposta non determina alcun effetto riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria, come espresso in modo esplicito nel comma 1. Ciò comporta che, anche per gli enti locali dissestati, ovviamente, troverà applicazione l'art. 52, comma 1-ter, dl n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, in modo che l'ente locale continui a garantire non soltanto l'iscrizione, nel bilancio di previsione, del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità, ma possa, come tutti gli altri enti locali, beneficiare dell'iscrizione, nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", della quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità. Il fatto che non si esponga il FAL non significa che la sua consistenza non si riduca annualmente per effetto del pagamento delle rate. Del resto, la norma proposta (comma 2) interviene solo allo scopo di evitare il costituirsi di un paradossale disavanzo durante la fase di risanamento.

Va inoltre ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

L'obbligo di esposizione del fondo anticipazione liquidità e, soprattutto, l'obbligo di ripiano del maggior disavanzo che ne deriverebbe, costituisce un onere insostenibile ed incongruo nel caso degli enti in dissesto finanziario, che sono tenuti attraverso la formazione del bilancio stabilmente riequilibrato a compiere un difficile percorso di risanamento post-dissesto, nel quale si assottigliano fino all'estremo i margini per lo svolgimento delle stesse funzioni essenziali dell'ente e si determina l'impossibilità di assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni pregresse.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Si deve altresì osservare che la natura del dissesto degli enti locali, pur non potendo cancellare le obbligazioni pregresse, comporta la revisione radicale delle spese e delle entrate in un severo percorso di risanamento che già vede la totale compressione dei margini di manovra ordinari, vieppiù per effetto della modifica dell'art. 255, comma 10 del TUEL voluta dall'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha escluso le anticipazioni di liquidità dall'amministrazione dell'OSL, imponendo il pagamento delle rate di rimborso all'ente locale, anche con il diverso avviso della Corte dei conti espresso nella citata delibera n. 8/2022. Il ruolo del FAL – che in sostanza consiste nell'impedire utilizzi impropri delle anticipazioni di liquidità sterilizzando ai fini della spesa ordinaria le anticipazioni ricevute e non ancora restituite – nei casi degli enti in dissesto appare del tutto ridondante, essendosi già prodotti sia gli effetti delle anticipazioni ricevute, sia le restrizioni finanziarie che l'obbligo di ulteriore accantonamento amplifica in modo parossistico e finanziariamente insostenibile.

Infatti, mentre è possibile che al termine della procedura di risanamento, per effetto della reiscrizione in bilancio di tutti i residui attivi e passivi non estinti nel periodo di amministrazione dell'OSL e della reiscrizione dei fondi obbligatori, il complessivo risultato di amministrazione dell'ente locale in bonis non risulti necessariamente in disavanzo, nel primo rendiconto di un ente dissestato improntato su un bilancio stabilmente riequilibrato, privo di effetti da parte delle gestioni pregresse, l'effetto di squilibrio determinato dal FAL è una certezza nella quasi totalità dei casi, con effetti di amplificazione della dimensione del risanamento richiesto che risultano incomprensibili e contrastanti con gli obiettivi della procedura di risanamento stessa, centrati sull'equilibrio strutturale dell'ente.

La Corte dei conti, nella delibera n. 8/2022, a proposito della competenza ascritta all'OSL del pagamento delle rate di rimborso delle anticipazioni di liquidità, aveva ritenuto che “Reimputare all'ente l'obbligo del pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità significa far rientrare nella gestione del bilancio il peso delle passività eliminate con l'utilizzo delle anticipazioni.” ... “Diversamente si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell'equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento. Infatti, l'estinzione dei debiti scaduti alla data fissata di volta in volta dalla legge, che dispone sulle anticipazioni concedibili, costituisce, in termini finanziari, il primo significativo passo verso il pareggio finanziario e verso la costruzione degli equilibri soprattutto di parte corrente.”. La Corte aveva parimenti escluso che il fondo anticipazione di liquidità potesse trovare appropriata collocazione nel corso del periodo di gestione del dissesto, rinviandone logicamente la reiscrizione solo “al termine della procedura di risanamento”, cioè con l'approvazione del conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11 del TUEL.

Per tale ragione, il Legislatore, nell'accogliere le preoccupazioni dell'ANCI, ha finora rinviato al 31 dicembre 2024 l'applicazione dell'art. 16, commi 6-ter e 6-quinquies, integrando il comma 6-sexies con il seguente ultimo periodo “Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024” rendendo coerenti tutti i termini.

Pertanto, la modifica normativa proposta, in ossequio alle statuizioni contenute nella delibera n. 8/2022, poggia le sue basi semplicemente su tale ultimo periodo del comma 6-sexies vigente rendendo mobile, per tutti gli enti che sono o che andranno in dissesto finanziario, il momento della ricostituzione del FAL, in modo da consentirne l'applicazione a regime in

occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL.

Qualora, per effetto della ricostituzione del FAL (unitamente a tutti i residui attivi e passivi ereditati dall'OSL e dei fondi connessi), dovesse registrarsi un disavanzo è prevista l'ipotesi, già contemplata nel comma 1-bis dell'art.52 del d.l. n. 73/2021 e nel comma 6-quinquies dell'art. 16 del d.l. n. 115/2022 (di cui si chiede l'abrogazione unitamente ai commi 6-ter, 6-quater e 6-sexies divenuti superflui), che quel disavanzo eventuale possa essere ripianato, in deroga all'art. 188 del TUEL, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.

Per evitare comportamenti opportunistici tendenti a ripianare in dieci anni un disavanzo di diversa natura, la norma proposta prevede (comma 2, secondo periodo) che il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni frattanto rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce.

16. Proroghe e modifiche alla disciplina di sperimentazione e avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale (ACCRUAL)

1. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle parole “entro il 31 marzo 2025” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.”;
- b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.”;
- c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.”;
- d) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

“11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative

linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPa della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.

Motivazione

L'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, negli enti locali per l'esercizio 2025 e, più in generale, la messa a regime della riforma contabile "accrual" dal 2027 hanno un impatto di rilevante portata sotto il profilo organizzativo, procedurale e delle competenze degli enti locali. La proposta di emendamento è finalizzata a rendere gli effetti della riforma più sostenibili per gli enti locali e, nello stesso tempo, realizzabili in termini effettivamente operativi e non soltanto formali ai fini dell'osservanza delle milestone del PNRR.

La lettera a) sposta al 31 marzo 2025 la scadenza per l'adozione della determina del Ragioniere generale dello Stato che individua le amministrazioni locali di cui al comma 3 e, nel contempo, prevede l'intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro lo stesso termine, per definire i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali. La sperimentazione adeguatamente monitorata e collegata alla formazione obbligatoria è elemento fondamentale per la riuscita di tale fase e della riforma.

La lettera b) affronta l'argomento degli oneri e dei costi della riforma prevedendo un apposito esame in Conferenza Stato Città e autonomie locali;

La lettera c) prevede l'intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali per i decreti attuativi che si riferiscano agli enti locali.

Infine, con la lettera d) viene disposta una fase operativa di sperimentazione del nuovo regime di contabilità "accrual" orientata ad un numero ristretto di enti locali, al fine di recuperare la mancata concertazione delle fasi finora esperite della riforma ed assicurarne le condizioni di successo, anche attraverso il raccordo con eventuali modifiche semplificative del complessivo quadro della disciplina contabile.

17. Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di

mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria, nonché i trasferimenti vincolati all'effettuazione di interventi correnti e nei settori scolastico, sociale, sicurezza e di protezione civile.

Motivazione

Le norme di presidio alla puntualità nella presentazione dei documenti contabili e dei questionari periodici relativi ai fabbisogni standard incidono in modo molto pesante sulla liquidità disponibile dei Comuni, in particolare di quelli meno dotati di entrate proprie, con effetti negativi sulla capacità di normalizzazione del flusso dei pagamenti. La modifica normativa proposta attenua il blocco dei finanziamenti, evitando in particolare di fermare l'erogazione delle quote relative al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità), collegate al raggiungimento di obiettivi annuali che richiedono l'effettuazione di spese corrispondenti.

Si consente inoltre l'erogazione della parte del fondo di solidarietà comunale preposta al ristoro di gettiti comunali aboliti per effetto di esenzioni ed agevolazioni decise da leggi nazionali, in quanto quote di fiscalità propria sottratte al controllo diretto dei Comuni in forza di legge, oltre che dei finanziamenti destinati agli investimenti.

Si ritiene che l'attenuazione proposta, a fronte degli effetti positivi sulla gestione di cassa dei Comuni non incida sensibilmente sulla puntualità degli adempimenti contabili e di risposta ai questionari, in quanto, sul versante dei bilanci di previsione, dove più frequenti sono i ritardi di deliberazione, il decreto RGS-Arconet dell'agosto 2023 ha posto condizioni più stringenti per il percorso di approvazione del bilancio che sembrano aver sortito effetti significativi, mentre la compilazione dei questionari sui fabbisogni standard già in via di forte miglioramento è oggi semplificata con il maggior utilizzo di dati contabili e provenienti da altre rilevazioni ufficiali.

18. Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi connessi alla rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada

All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è abolito.

Motivazione

*Il comma 12-*quater* dell'articolo 142 del Codice della strada detta gli obblighi di comunicazione annuale delle rendicontazioni dell'utilizzo dei proventi delle multe a carico degli enti locali. Con il penultimo periodo, inoltre, la legge dispone che la percentuale dei proventi spettanti all'ente locale è ridotta del 90 per cento se l'ente non trasmette la comunicazione o se l'utilizzo dei proventi stessi risulta difforme dalle prescrizioni.*

A questa già incisiva sanzione si è aggiunta, per effetto del dl 16/2012, l'incongrua indicazione di responsabilità disciplinari ed erariali a carico dei dirigenti con obbligo di segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. Tale responsabilità non appare

adeguata al livello di responsabilità connesso con la corretta effettuazione delle spese, le cui decisioni competono all'organo politico e le cui difformità sono già adeguatamente presidiate dalla sanzione di radicale decurtazione della quota di proventi spettante di cui allo stesso comma 12-quater, sopra menzionata.

19. Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore

1. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:

“Fermo restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento*
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.*

Motivazione

La norma proposta, oggetto di ampia discussione e condivisione nelle sedute della Commissione Arconet dello scorso mese di giugno, permette di conservare nel Fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali le somme già accertate per l'effettuazione di investimenti fino a 140 mila euro, evitando il rischio di confluenza nell'avanzo vincolato ed il conseguente rallentamento delle procedure di utilizzo. La norma consente quindi di mantenere il regime semplificato già in vigore, anche alla luce delle nuove disposizioni del Codice degli appalti.

A presidio della correttezza di tale mantenimento, si prevedono due condizioni da rispettare: l'effettivo completo accertamento dell'importo complessivo dell'opera da realizzare e l'avvenuto affidamento della progettazione esecutiva. La norma è di particolare importanza anche sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti contabili, per gli enti di piccola e media dimensione.

20. Disposizioni in materia di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'alinea, le parole: «Fino 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;*



b) La lettera a) è sostituita dalla seguente: Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento di cui alla lett. a) ha la finalità di estendere fino a tutto il 2025 la vigenza delle disposizioni in materia di conferenza di servizi accelerata. La normativa emergenziale introdotta dal Decreto Legge n. 76/2020 ha avuto un grande impatto in termini di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa per cui, nelle more di un riordino complessivo e una estensione a regime delle misure di accelerazione, si ritiene comunque necessaria la proroga per tutto il 2025. L'emendamento di cui alla lett. b), al fine di scongiurare contenzioso e difficoltà applicative, ha l'obiettivo di meglio chiarire l'applicazione dei termini ridotti entro i quali le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza, senza modificare i termini stessi ma allineando la formulazione del testo a quella già contenuta in via generale nell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990. In particolare, con la modifica proposta si intende evitare che una diversa formulazione del medesimo principio possa generare interpretazioni non univoche circa il termine entro il quale devono essere espresse le determinazioni, specie qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute.

21. Disposizioni in materia di ricognizione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto ad oggi non sono ancora state emanate le Linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 11 necessarie per il successivo avvio delle procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi; ciò rende del tutto inutile lo sforzo delle Amministrazioni per effettuare nei tempi previsti, in fase di prima applicazione, la ricognizione. La ricognizione, infatti, secondo quanto previsto dal comma 3, è strettamente funzionale all'avvio delle procedure selettive e pertanto si ritiene opportuno subordinare la stessa all'emanazione delle Linee guida.

22. Albo degli educatori

Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, art. 10, comma 2, sostituire le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" con le seguenti parole "che presenteranno domanda di iscrizione entro 30 giugno 2025".

Motivazione



La L. 55/2024 ha introdotto disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Tale norma prevede, tra l'altro, l'iscrizione all'albo degli educatori professionali per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia che diventa quindi requisito necessario per l'esercizio della professione. La norma ha previsto un periodo transitorio, decorso il 6 agosto scorso, per consentire l'iscrizione a coloro che sono in possesso dei titoli di studio previsti dal D.Lgs 65/2017 e dalla normativa regionale previgente. Oltre tale data, chi non si è iscritto, pur essendo in possesso dei titoli validi al momento dell'assunzione o comunque prima dell'entrata in vigore della L. 55/2024, potrebbe non avere più i requisiti per essere assunto o, se già dipendente, per svolgere attività educativa nei servizi educativi all'infanzia. Con l'emendamento si chiede di posticipare il termine della fase transitoria, riconoscendo per chi si iscrive entro il 30 giugno 2025, la validità dei titoli previsti dalla normativa previgente, così da consentire di operare per l'anno scolastico 2024/2025.

23. Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

All'art. 2-ter del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" aggiungere le seguenti parole "e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027".

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a consentire ai Comuni anche per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, l'affidamento di incarichi temporanei per le supplenze, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. La durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

24. Termini di validità delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 6 dell'articolo 32 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 12, aggiungere il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni".

Motivazione



A seguito delle rilevanti novità introdotte negli ultimi anni in materia di reclutamento degli educatori dei servizi scolastici per la fascia 0-6 anni, i Comuni incontrano, sempre più, maggiori difficoltà nel garantire lo svolgimento di servizi fondamentali e necessari per la comunità locale, quali sono i servizi educativi.

Ciò vale soprattutto per i Comuni con un territorio articolato e una richiesta di accesso ai servizi elevata e per quelle Amministrazioni che gestiscono direttamente anche i servizi della scuola dell'infanzia per la fascia di età 3- 6 anni.

Seppur specifici interventi normativi a favore del reclutamento del personale educativo e scolastico negli enti locali – in particolare la proroga della validità delle graduatorie comunali fino al 30.09.2024-, fino ad oggi, hanno consentito uno svolgimento quasi regolare del servizio, la piena attuazione, a partire da questo anno accademico/ scolastico, della riforma dei titoli di accesso alla professione di educatore 0-6 e il nuovo CCNL Enti locali, sottoscritto il 16.12.2022, hanno comportato una decisiva battuta di arresto e palesato nuove criticità.

Da una parte, infatti, la normativa nazionale ha individuato come titolo abilitante alla professione poche e determinate lauree ad indirizzo specifico e con accesso a numero chiuso, riducendo in maniera significativa le figure assumibili da parte degli enti, con un sempre più ridotto numero di partecipanti alle procedure selettive e la conseguente mancata copertura delle posizioni messe a bando.

Dall'altra il nuovo CCNL ha posto limiti notevoli a quello che era l'unico strumento che ha permesso negli ultimi anni di assicurare l'apertura dei servizi educativi, ossia le assunzioni a tempo determinato. L'art. 60 del nuovo CCNL ha introdotto per la prima volta il limite di durata dei contratti a tempo determinato, pari a 36 mesi, anche per le assunzioni degli educatori, introducendo al comma 11 una limitata deroga, per ulteriori 12 mesi, legata alle sole assunzioni per supplenze.

Le ormai ben note difficoltà nella gestione dei servizi educativi, consentono di comprendere come questa sola deroga non permetta ai Comuni, con maggior necessità assunzionali, di assicurare il regolare svolgimento dei servizi a causa dei posti che restano vacanti all'avvio dell'anno scolastico.

Alla luce della previsione contrattualistica, anche l'estensione della durata della validità delle graduatorie comunali appare del tutto inutile. Laddove lo sforzo dell'ente di indire e reclutare nuovo personale risulta vano, per l'esiguo numero di candidati in possesso del titolo di studio abilitante, l'unico strumento strategico a cui si può ancora ricorrere è l'uso delle graduatorie a tempo determinato ancora valide e capienti e approvate in vigore della precedente normativa in materia di titoli abilitanti; attraverso l'utilizzo delle quali, però, da ben più di 36 mesi l'Amministrazione garantisce le attività essenziali per lo svolgimento dei servizi educativi sul territorio.

Si chiede, dunque, di intervenire con una modifica normativa, di seguito proposta, relativamente al contenuto del comma 6 dell'art. 32 DL 104/2020, che consenta, fino alla vigenza delle suddette graduatorie, il loro concreto utilizzo.

25. Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole: "29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2025".

Motivazione



L'emendamento è necessario per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali.

26. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Modifiche all'art. 30 del d.lgs. 201/22)

All'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, primo periodo:
 - le parole *“o le loro eventuali forme associative”* sono soppresse;
 - dopo le parole *“con popolazione superiore a 5.000 abitanti,”* sono inserite le seguenti *“o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,”*;
 - dopo le parole *“servizi pubblici locali di rilevanza economica”* sono inserite le seguenti *“da loro affidati”*.
- 2) Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.
- 3) Al comma 3, la parola *“dodici”* è sostituita da *“ventiquattro”*.

Motivazione

La proposta emendativa al **punto 1)** è volta a semplificare la verifica periodica e la ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, nuovo ed ulteriore adempimento a carico degli enti locali, previsto dal d.lgs 201/2022, che la nuova norma dispone di effettuare, in prima applicazione, entro il 31 dicembre p.v. Tale ricognizione prevede di rilevare, per ogni servizio affidato sul proprio territorio- tramite una specifica relazione - *«il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico»*, oltre che la misura degli affidamenti in house e gli oneri a carico degli enti affidanti, a prescindere dal fatto che gli enti locali siano o meno proprietari della società. In merito a ciò, la proposta emendativa è necessaria per semplificare gli oneri previsti dalla nuova norma, prevedendo che siano invece gli enti affidanti a predisporre la relazione e non, diversamente dalla previsione attuale, tutti gli enti che ne beneficiano. Ciò, in caso di servizi a rete, semplifica la procedura in quanto consente che sia l'ente di Governo dell'Ambito (EGATO) a predisporre ed inviare la relazione sulla gestione dei SPL e non il singolo Comune, al quale invece sarà solo trasmessa. In questo modo, viene evitato l'inutile ed onerosa duplicazione di relazioni anche da parte dei Comuni dell'Ambito, che, altrimenti dovrebbero comunque predisporle, ma chiedendo informazioni all'EGATO stesso non essendo questi ultimi, parte attiva dell'affidamento.

Vieppiù, la norma vigente prevede che la relazione sia contestuale rispetto a quella sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art.20 del Tusp), di cui solo nel caso di servizi affidati a società in house costituirebbe un'appendice. In tal caso i Comuni dovrebbero inviare la relazione due volte, al Mef tramite l'applicativo partecipazioni - quale eventuale appendice del piano di razionalizzazione - e ad Anac, ai sensi dell'art. 31

del d.lgs. 201/2022 mentre, al contrario, gli enti d'ambito non avrebbero nessun adempimento diretto. L'emendamento, al **punto 2)**, dispone quindi l'abrogazione di tale previsione, semplificando la procedura anche per le società in house. Infine, la proposta emendativa, al **punto 3)**, prevede un tempo più congruo per i succitati adempimenti, facendo decorrere la fase di prima applicazione della suddetta ricognizione da dicembre 2024.

27. Proposte di modifica del D.Lgs.175/2016 (TUSP - Testo Unico delle Società Pubbliche) a fini di chiarimenti amministrativi e semplificazione operativa

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Modifiche al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al D.Lgs.175/2016 per chiarimenti amministrativi e semplificazione operativa)

Al del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 1, al comma 5, dopo le parole *"nonché alle società da esse controllate"* sono inserite le seguenti parole: *"e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al D.lgs. n.58/1998."*
2. All'articolo 2, al comma 1, lettera "b", dopo le parole *"il controllo può sussistere anche quando,"* è inserita la parola *"esclusivamente"* nonché dopo le parole *"patti parasociali"* è inserita la parola *"scritti"*.

Motivazione

La proposta di modifica al **punto 1**, si rende necessaria a seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato (n.3880/2023) che ha creato incertezza interpretativa nel quadro normativo vigente. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni del D.Lgs.175/2016 (TUSP - "Testo Unico delle Società Pubbliche"), pur non applicandosi alle società quotate, si applicano ugualmente ai soci pubblici delle stesse, anche quando pongono in capo ad essi obblighi (quali quello di ricognizione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica) relativi a tali società. Questa interpretazione - resa possibile dalla mancata precisazione qui proposta - contrasta apertamente con il fatto che, al contrario, nei soli due casi in cui il legislatore del TUSP ha voluto imporre agli enti locali obblighi anche con riferimento alle società quotate da essi partecipate, lo ha fatto espressamente, esplicitandolo appositamente (all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 9, comma 9). Conseguentemente, in tutti gli altri casi in cui non lo ha disposto, tali obblighi (posti a carico dei soci), non si applicano alle società quotate da essi partecipate. Infatti, se, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 5, l'applicazione di tali obblighi agli enti locali fosse stata estensibile "automaticamente" - come sostenuto dal Consiglio di Stato - anche alle società quotate da essi partecipate, non ci sarebbe stata alcuna necessità di esplicita previsione in altre disposizioni (articoli 8, comma 3, e 9, comma 9). Al contrario è evidente, quindi, le disposizioni del TUSP non si applicano alle società quotate e, conseguentemente, nemmeno ai rispettivi soci, tranne nei casi espressamente previsti dal TUSP stesso.

In assenza del chiarimento normativo oggetto della presente proposta, gli enti pubblici soci (diretti e/o indiretti) di società quotate si troverebbero costretti ad applicare le disposizioni del D.Lgs.175/2016 anche a tali società.



La modifica **di cui al punto 2**, è necessaria a seguito di alcuni orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi in materia di controllo pubblico, fra cui: i) orientamento M.E.F. del 15/02/2018 in materia di "controllo pubblico"; ii) sentenza n.17/2019/EL della Corte dei Conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione; iii) parere n.29 del 10/12/2019 della Corte dei Conti, sezione Autonomie; iv) sentenza n.2543/2023 del Consiglio di Stato, sezione V; v) sentenza n.3880/2023 del Consiglio di Stato, sezione.

Essi hanno creato incertezza interpretativa nel quadro normativo vigente, con evidenti criticità rispetto alla definizione del controllo pubblico congiunto, in assenza di atti sottoscritti fra i soci pubblici.

In particolare, secondo tali orientamenti, il "controllo pubblico congiunto" potrebbe sussistere anche in virtù di "comportamenti concludenti paralleli" (dei vari soci pubblici), ovvero una sorta di "patti parasociali non scritti (verbali)", in ossequio al c.d. "principio della libertà delle forme", stabilito, per la stipula dei patti parasociali, dall'articolo 2341 c.c..

Questa interpretazione - resa possibile dalla mancata precisazione che invece si propone - contrasta apertamente con il fatto che, al contrario, per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del medesimo D.Lgs.175/2016 è previsto che la stipula (come anche la modifica e lo scioglimento) di patti parasociali deve essere preventivamente ed espressamente approvata dai rispettivi organi di indirizzo politico (Consiglio Comunale/Provinciale), con la logica conseguenza che essi devono necessariamente avere forma inevitabilmente scritta (non anche verbale). In assenza del chiarimento normativo proposto, molte società "a (sola) partecipazione pubblica" rischierebbero di essere comunque, a seguito di alcuni orientamenti richiamati, qualificate come "società a controllo pubblico congiunto" e di essere quindi indebitamente assoggettate (unitamente ai rispettivi soci pubblici) alle disposizioni che il D.Lgs.175/2016 prevede per tale categoria di società, pur, di fatto, non rientrandoci.

28. Condizioni di erogazione del Fondo Povertà

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 6, comma 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti parole "a decorrere dall'anno 2026," .

Motivazione

Nelle more della unificazione dei principali fondi destinati al sociale in un unico Fondo nazionale per il Sociale che permetta di allineare ed uniformare le regole e i tempi di erogazione delle risorse ai territori nonché a consentire una programmazione integrata e un uso sinergico delle risorse disponibili, si ritiene necessario posticipare al 2026 l'entrata in vigore della norma che prevede la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente quale condizione per l'erogazione della quota annuale di spettanza del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Tale richiesta, motivata dalla necessità di garantire continuità nell'erogazione dei servizi e sostegni indirizzata ad una platea particolarmente fragile, si rende necessaria alla luce del diverso funzionamento del Fondo povertà, più articolato e complesso degli altri fondi sociali.



29. Deroga inconferibilità incarichi

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".

Motivazione

La proposta di emendamento interviene sul tema dell'inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale e locale, come disciplinato dal D. Lgs. n. 39/2013.

In particolare, introduce una deroga al regime ordinario stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 del suddetto decreto, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, gli incarichi amministrativi di vertice regionale possano essere conferiti a coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto il ruolo di consiglieri in comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Tale proposta emendativa mira a valorizzare le esperienze e le competenze maturate dagli amministratori locali negli ultimi anni, segnati dalla pandemia da Covid-19 e da un contesto mondiale di conflitti, riconoscendole come un contributo prezioso per le comunità di riferimento.

30. Proroga soglia di applicabilità dell'obbligo di appalti BIM

Art. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: "Fino al 30 giugno 2025, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano per importi a base di gara superiori a 4 milioni di euro"

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo, di prorogare fino al 30 giugno 2025 l'attuale soglia di applicabilità dell'obbligo di appalti BIM (5,38 mln di euro in scadenza al 31.12.2025) riducendola a 4 mln di euro.

Ciò al fine di garantire una graduale introduzione del BIM, rispetto alla previsione attuale di utilizzo di tale strumento a decorrere dal 1° gennaio 2025 per importi superiori a 1 mln di euro.

Ciò infatti costringerebbe un grande numero di stazioni appaltanti a ricorrere ad incarichi esterni per dotarsi di personale formato: elevando la soglia di applicabilità, pur



temporaneamente come proposto, l'obbligo di appalti BIM andrebbe ad incidere soggettivamente su meno stazioni appaltanti, ed oggettivamente sugli appalti più complessi, in cui l'obbligo appare più ragionevole, ferma restando la possibilità, già prevista all'art. 43, comma 2, di far ricorso al BIM anche per importi inferiori.

A circular official stamp of the Italian Republic (REPUBBLICA ITALIANA) is located in the bottom right corner. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.